

Norme & Tributi

19 milioni

TECH FAST LOMBARDIA PER LE PMI
Parte lunedì 5 luglio il bando Tech fast (19 milioni la dote) della regione Lombardia per i progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo



L'AGEVOLAZIONE
Previsto un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa complessiva ammissibile del progetto e non potrà essere superiore a 250 mila euro

Liti fiscali in Cassazione, spunta l'ipotesi condono

Riforme in cantiere

La Commissione mette nel mirino le controversie fino a 100mila euro

Rimborso del 60% di quanto versato in più rispetto ai costi della definizione

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Per ridurre l'arretrato della Sezione tributaria della Cassazione la Commissione interministeriale di riforma del processo tributario ipotizza un condono per le liti fino a 100mila euro presso la Suprema Corte. Aldilà del riscontro politico alla proposta, rispetto al passato viene finalmente evidenziata la necessità, per rendere appetibile la definizione, della restituzione delle maggiori somme versate dal contribuente in pendenza di giudizio. E infatti dovendo corrispondersi a titolo provvisorio il 100% di quanto preteso (comprese sanzioni e interessi) in caso di soccombenza in Ctr, chi ha già versato l'intero o gran parte dell'importo non avrebbe alcun interesse a chiudere la lite.

Prevedendo invece la restituzione di quanto versato rispetto all'importo per la definizione (si ipotizza il 60% delle maggiori imposte in caso di soccombenza in secondo grado o il 30% in caso di sentenza della Ctr favorevole al contribuente) l'istituto potrebbe svolgere un importante ruolo deflativo.

Tra le altre proposte (oltre quelle già

evidenziate sul Sole 24 Ore il 1° e il 2 luglio), va segnalata la facoltà del giudice, su istanza del ricorrente, di autorizzare la prova testimoniale assunta in forma scritta secondo le regole del Cpc su circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori. Una formalizzazione normativa di previsioni già ammesse dalla giurisprudenza, ma che generano sempre dubbi sulle modalità di assunzione (semplice dichiarazione scritta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ecc)

Contraddittorio preventivo
Viene esteso l'ambito agli avvisi parziali salvo siano fondati solo su dati dell'anagrafe tributaria. In questo primo anno di applicazione dell'istituto spesso emerge che, se il contri-

Estesi i casi di annullamento degli atti in autotutela, non più limitati alle sole questioni di illegittimità

biente non definisce il termine del contraddittorio, gli uffici restano fermi sull'iniziale pretesa, ignorando del successivo accertamento quanto emerso nel confronto. La proposta rende più coerente l'attuale norma, ma sarà irrillevante ai fini della definizione degli atti se gli uffici non cambieranno atteggiamento.

Autotutela
Estesi i casi di annullamento degli atti in autotutela non limitandoli alle sole questioni di illegittimità. Inoltre, il disegno (anche tacito) di autotutela potrà essere impugnato. Anche in questo caso la modifica avrà effetto solo se gli uffici siano dispo-

nibili a valutare serenamente tali annullamenti, altrimenti (come avviene ora) si genereranno solo dinieghi.

Estratto di ruolo
Non sarebbe più possibile impugnare l'estratto di ruolo. Le eccezioni verrebbero avanzate con l'opposizione al primo atto notificato all'interessato.

Conciliazione del giudice
Il giudice potrebbe proporre una conciliazione per i procedimenti soggetti a mediazione. È singolare però credere che possa prima proporre un accordo alle parti e poi, in caso di rifiuto, proseguire nella decisione (senza essere influenzato dalla sua precedente proposta, tanto da non poter essere ricusato) e soprattutto che l'ufficio (che in precedenza non ha proposto alcuna mediazione) accetti la conciliazione del giudice.

Violazione di diritti
I giudici non potrebbero più porre a fondamento della decisione elementi di prova acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. La nuova norma assumerebbe una rilevante importanza solo se nel «diritti fondamentali» rientrasse non solo la violazione di domicilio del funzionario privo di autorizzazione all'accesso (come affermato dalla giurisprudenza), ma anche, ad esempio, la tutela della privacy, il diritto di difesa, l'utilizzo di documenti rubati in altri Stati ecc.

Se fosse questo il fine, oltre a modificare la norma sul contenzioso, andrebbe prevista una variazione rispetto ai poteri di accertamento, che attualmente consentono l'utilizzo di elementi «comuniquati» acquisiti, anche se in violazione di altri diritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ugl-rider senza requisiti: il contratto è illegittimo

Lavoro

Applicabile ai ciclofattori l'articolo 28 dello Statuto sulle condotte antisindacali

Giuseppe Bulgarni d'Elci

Il Tribunale di Bologna ha dichiarato, sul presupposto della carenza del requisito di sindacato comparativamente più rappresentativo di Ugl rider, la disapplicazione del Ccnl sottoscritto dalla medesima sigla sindacale per i ciclofattori.

Il giudice (ordinanza del 30 giugno 2021) osserva che, alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 47 quater del decreto legislativo 81/2015, condizione essenziale per la disapplicazione delle tutele (economiche) previste dalla richiamata normativa a favore del rider è la previsione di una specifica disciplina da parte di accordi collettivi nazionali stipulati da sigle sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Poiché, tuttavia, Ugl rider non possiede il requisito della maggiore rappresentatività comparativa, la relativa disciplina contrattuale collettiva risulta illegittima e le azioni conseguenti adottate da Deliveroo Italy sono discriminatorie e antisindacali.

Il Tribunale evidenzia anche che il riferimento della norma alla sottoscrizione di accordi collettivi da parte delle sigle sindacali comparativamente più rappresentative implicherebbe che non sia sufficiente la firma del Ccnl da parte di un'unica sigla sindacale, a meno che essa non sia largamente maggioritaria.

La decisione è stata presa a valle della valutazione dell'applicabilità al rider dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, dato che l'azione è stata promossa da alcune sigle sindacali contro la società di consegne a domicilio Deliveroo Italy, che aveva imposto al rider l'applicazione del Ccnl firmato da Assodelivery e Ugl rider il 15 settembre 2020, disponendo l'interruzione del rapporto con i ciclofattori dissenzienti.

La prestazione del rider ricade nello schema della collaborazione continuativa organizzata attraverso piattaforme digitali, alla quale si applica, alla luce dell'articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015, la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Tra le norme che sono ricomprese in questo ambito rientra, secondo il Tribunale di Bologna, la tutela offerta dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori per la repressione dei comportamenti diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale.

Il giudice afferma, in questo senso, che l'articolo 28 non è una norma a carattere meramente processuale, in quanto essa individua e tutela beni giuridici di rilevanza costituzionale quali la libertà sindacale e il diritto di sciopero, che rientrano a pieno titolo nella disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato esteso ai collaboratori continuativi organizzati dal committente.

Il giudice di Bologna osserva, inoltre, che i comportamenti antisindacali hanno sovente una portata plurioffensiva, nel senso che da essi deriva un pregiudizio per i diritti del singolo lavoratore e non solo per la libertà e l'attività sindacale. Ne è tipica espressione il caso del licenziamento antisindacale, che colpisce l'organizzazione sindacale limitando l'agibilità in azienda e il lavoratore a cui è cancellato il rapporto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Terzo settore al governo: accelerare con l'ok Ue sulle agevolazioni fiscali

Monitoraggio Terzjus

Giuliano Amato: il modello italiano di economia solidale può far breccia in Europa

Maria Carla De Cesaris

Gli enti del terzo settore avvertono la riforma attuata con il decreto legislativo 117/2017 più come quadro di adempimenti piuttosto che di opportunità.

È quanto emerge dal monitoraggio di Terzjus, l'Osservatorio giuridico sul terzo settore che ieri ha presentato, a Roma, il primo rapporto sul mondo del non profit. La riforma, dunque, deve essere ancora conosciuta in molte parti.

Secondo Terzjus le organizzazioni che entreranno d'ufficio nel Registro unico del terzo settore (Runts) sono 93.238. In grado di occupare 581.891 lavoratori. Gli enti che sono esclusi o che non hanno intenzione di iscriversi al Runts sono 88.476, mentre coloro che vengono definiti come potenziali sono 177.640.

Luigi Bobba, presidente di Terzjus, già sottosegretario al ministero del Lavoro e promotore della riforma, ha chiesto al governo di accelerare con l'attuazione del Dlgs 117/2017 e di presentare senza altri indugi la richiesta di autorizzazione a Bruxelles per le regole fiscali di favore.

Il rapporto, oltre a una parte

di sondaggio sul mondo del terzo settore, contiene l'analisi giuridica del Codice che ha l'obiettivo di fare del terzo settore una struttura sociale portante, non una rete di supplenza.

Su questo tema si è concentrato Giuliano Amato, ex presidente del consiglio dei ministri e attualmente vice presidente della Corte costituzionale. Il terzo settore - ha spiegato Amato - realizza il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, che ha riscritto il paradigma della funzione statale. Questa non è più una derivazione dello Stato, ma si origina dai territori e dalle organizzazioni di cittadini. Questa lettura del Dlgs 117/2017, in particolare dell'articolo 55 dove si delineano le azioni di co-programmazione e co-progettazione tra amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore, è stata sottolineata dalla sentenza 131/2020 della Corte costituzionale, secondo cui per la prima volta si è procedimentalizzato il principio di sussidiarietà orizzontale, nel quadro di una amministrazione condivisa, dove pubblico ed enti leggono i bisogni e le esigenze e mettono in campo le risposte. Si tratta, per Amato, dell'essenza della democrazia. Il modello italiano che fa perno sul terzo settore può far breccia in Europa, che finora ha costruito il tessuto comune sulla concorrenza, ma che deve essere ora permeata - ha concluso Amato - dall'economia solidale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma dell'equo compenso, accordo bipartisan sul testo

Professioni

Tipizzate le clausole vessatorie
Introdotta la class action

Giovanni Negri

Si stringono i tempi sulla riforma dell'equo compenso. Un accordo bipartisan alla Camera in commissione Giustizia ha permesso di individuare il testo con prima firmataria Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, come testo base. Gli emendamenti saranno votati martedì e il giorno dopo è già prevista la discussione generale in Aula.

Nel dettaglio, con una serie di emendamenti all'articolo 2232 del Codice civile sono sanzionate con la nullità le pattuizioni che

prevedono un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, intendendo come tali le intese su un compenso inferiore agli importi individuati con valori stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissate con decreto ministeriale per le professioni regolamentate o a quelli fissati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per gli avvocati.

Nullità per accordi che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli impongono l'anticipazione di spese o che comunque attribuiscono al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Sono poi tipizzate le clausole vessatorie e ne è prevista la nullità a fronte del mantenimento della validità del contratto. La nullità opera solo a vantaggio del profes-

sionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nei cui interessi essa è prevista. Tra le altre, sono da considerare vessatorie le clausole che attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; la possibilità per il cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; l'anticipazione delle spese a carico del professionista.

Il disegno di legge prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assistenza anche a mafiosi e terroristi

Corte costituzionale

Se stanno scontando la condanna ricevuta al di fuori del carcere

A mafiosi e terroristi devono essere assicurate i minimi mezzi per vivere. Se stanno scontando la pena fuori dal carcere. Contrasta infatti con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fon-

dato sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, la cui pena è scontata con modalità alternative al carcere. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza 137 depositata ieri e scritta da Giuliano Amato.

È infatti irragionevole, nella lettura della Corte, che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a questa modalità di espiazione della condanna e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. «Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale

che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere».

A essere violato è anche l'articolo 3 della Costituzione, tenuto conto della diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in uno stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere: essere trattato in modo uguale sono infatti situazioni del tutto differenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo regolamento Ue, introdotte modifiche a partire dal 2022

Principi contabili

Correzioni formali di cui resta consentita l'applicazione anticipata

Alessandro Germani
Franco Roscini Vitoli

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento 2021/1080 del 28 giugno 2021 che corregge il Regolamento 1126/2008, apportando alcune modifiche/miglioramenti ai principi contabili internazionali. Si tratta di modifiche formali che poco aggiungono ai vari principi. Le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che comincerà il 1° gennaio 2022 o successivamente: è consentita l'applicazione anticipata.

Quanto allo Ias 16 (Immobilizzazioni e impianti e macchinari) sono previsti come costi direttamente imputabili quelli atti a verificare il buon funzionamento dell'attività.

Vanno poi considerati gli elementi prodotti (ad esempio campioni) affinché un capitale sia portato nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Proventi e costi di tali elementi dovranno essere rilevati nell'utile (perdita) dell'esercizio.

A livello di informazioni integrative il bilancio dovrà indicare: l'importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione; e

l'ammontare degli impegni contrattuali in essere per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari; l'importo del risarcimento da parte di terzi imputato nell'utile (perdita) d'esercizio per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, sono stati persi o dismessi; gli importi dei proventi e dei costi imputati nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 20 A che sono relativi a elementi prodotti che non sono il risultato di attività ordinarie dell'entità, e quali voci del prospetto di conto economico complessivo includono tali proventi e costi.

Per lo Ias 37 (accantonamenti) a livello di contratti onerosi vanno considerati i costi direttamente correlati al contratto quali la manodopera e le materie prime dirette nonché la ripartizione della quota d'ammortamento afferente ad un capitale.

Per quanto concerne l'Ifrs 3 (aggregazioni aziendali) è chiarito che i costi che l'acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, per realizzare il proprio piano di ritirarsi da un'attività di un'acquisita, di dismettere i dipendenti di un'acquisita oppure di trasferirli, non sono passività alla data di acquisizione. L'acquirente non rievolve quei costi nell'ambito dell'applicazione del metodo dell'acquisizione. Invece, l'acquirente rievolve quei costi nel bilancio successivo all'aggregazione, secondo quanto previsto da altri Ifrs.

Visiono poi talune eccezioni che riguardano la passività e le passività potenziali rientranti nell'ambito di applicazione dello Ias 37 o dell'Ifric 21 (relativo ai tributi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA